

# **CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**

## **DISCIPLINA RELATIVA ALLE SANZIONI IN CASO DI ASSENZA DEL CONSIGLIERE REGIONALE DAI LAVORI DELL'AULA**

(Allegato A della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 24 settembre 2013, n. 62)

**TESTO VIGENTE**  
(Aggiornato al 11/02/2022)

Il testo qui riportato, coordinato con le modifiche successivamente apportate, non ha valore legale ed è stato redatto al solo fine di facilitarne la lettura.

**Art. 1**  
*(Oggetto)*

**1.** La presente deliberazione disciplina le sanzioni per l'assenza del consigliere regionale dai lavori dell'Aula, in attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).

## **Art. 2**

### *(Tipologia e misura della sanzione)*

1. Ciascun consigliere attesta la propria presenza alle riunioni dell'Aula apponendo la firma nell'apposito registro.<sup>1</sup>

2. La mancata presenza a più di una riunione dell'Aula nel corso di un mese, non giustificata ai sensi dell'articolo 3, comporta una sanzione consistente in una trattenuta economica del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della l.r. n. 4 del 2013, nella misura pari a 200 euro.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Comma modificato dalla lettera a), del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 febbraio 2022, n. 12.

<sup>2</sup> Comma modificato dalla lettera b), del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 febbraio 2022, n. 12.

### **Art. 3**

#### *(Casi di esclusione. Giustificativi e relativa modalità di trasmissione)*

1. La trattenuta economica di cui all'articolo 2, comma 2 non si applica nei seguenti casi:

*a)* malattia;

*b)* missione autorizzata ai sensi dell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 23 luglio 2013, n. 49, relativo al regolamento delle missioni dei consiglieri regionali;

*c)* incarico politico istituzionale autorizzato dall'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della deliberazione consiliare del 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del consiglio regionale. Testo coordinato).

2. Ai fini dell'applicazione dei casi di esclusione di cui al comma 1:

*a)* Il consigliere interessato trasmette alla struttura competente in materia di trattamento economico dei consiglieri il relativo certificato medico, entro tre giorni dall'inizio della malattia;

*b)* La segreteria dell'Ufficio di presidenza trasmette alla struttura competente in materia di trattamento economico dei consiglieri e dei lavori dell'Aula le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), tempestivamente e comunque prima dell'inizio della riunione.<sup>3</sup>

3. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che la documentazione ivi prevista sia stata trasmessa, la struttura consiliare competente in materia di trattamento economico dei consiglieri provvede, sulla base del processo verbale dell'Aula, alla decurtazione nella misura prevista dall'articolo 2, comma 2.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lettera modificata dalla lettera c), del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 febbraio 2022, n. 12.

<sup>4</sup> Comma modificato dalla lettera d), del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 febbraio 2022, n. 12.

#### **Art. 4**

*(Presidente della Regione e assessori consiglieri)*

1. La trattenuta economica di cui all'articolo 2, comma 2 si applica anche al Presidente della Regione ed agli assessori consiglieri.

2. Ai fini dell'applicazione dei casi di esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 i relativi giustificativi sono trasmessi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal medesimo articolo 3, comma 2:

*a)* dal Presidente della Regione e dall'assessore consigliere interessato, nel caso di malattia;

*b)* dalla segreteria generale della Giunta regionale, nel caso di missione o di incarico politico istituzionale.

**Art. 5**  
*(Pubblicità)*

**1.** La struttura consiliare competente in materia di trattamento economico dei consiglieri pubblica sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui all’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il riepilogo annuale relativo alle presenze di ciascun consigliere alle riunioni dell’Aula, specificando le eventuali trattenute applicate.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Comma modificato dalla lettera e), del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 febbraio 2022, n. 12.